

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1115

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUSUMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2006

Norme per l'istituzione della classe di concorso per
l'insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a disciplinare in modo organico la categoria degli insegnanti di sostegno che rappresentano uno strumento essenziale per sostenere i giovani affetti da *handicap* di diverse gravità al fine di consentire loro la frequenza scolastica.

Il ruolo svolto dalla scuola per alleviare le difficoltà dei ragazzi affetti da problemi fisici o psichiatrici è fondamentale per consentire a questi giovani cittadini di potersi inserire in modo soddisfacente nel mondo

del lavoro e nella società. Una scuola moderna e avanzata ha fra i compiti principali quello di aiutare gli scolari e gli studenti in condizioni di difficoltà di qualsiasi tipo al fine di consentire a tutti di concludere utilmente almeno gli anni dell'obbligo scolastico.

In tale prospettiva la funzione degli insegnanti di sostegno è assolutamente fondamentale e il presente disegno di legge è diretto appunto a rendere il loro lavoro ancora più utile ed efficace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 è istituita la classe di concorso per i docenti di sostegno specializzati per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.

(Titoli richiesti)

1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno istituita ai sensi dell'articolo 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei diplomi di specializzazione riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e che risultano essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 3.

(Titoli di accesso alle graduatorie)

1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno è consentito a coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 169 del 6 maggio 1996, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996, ovvero del di-

ploma di abilitazione sul sostegno ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, dopo avere completato il percorso formativo previsto dagli articoli 3, comma 6, e 4, comma 8, del medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998.

Art. 4.

(Modalità di accesso alle graduatorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i soggetti in possesso dell'abilitazione che per almeno un triennio continuativamente abbiano avuto incarichi annuali, prestino servizio sull'insegnamento di sostegno e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, è disposto automaticamente dal Ministero della pubblica istruzione con successiva comunicazione al personale interessato.

2. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ma non prestino servizio sull'insegnamento di sostegno, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno avviene mediante presentazione di un'apposita domanda di passaggio di cattedra da parte degli interessati.